

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Michele SALAZAR	Presidente f.f.
- Avv. Francesca SORBI	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. A.P. avverso la decisione in data 13/7/12, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura ;

Il ricorrente, avv. A.P. , non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Fausto Amadei ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Il COA di Pescara, su segnalazione 3.6.11 dell'avv. H. J. I. del Foro di Teramo, ha sottoposto l'avv. A.P. a procedimento disciplinare n. 19/2011 per: violazione degli artt. 20 e 22 del Codice Deontologico poiché, nell'ambito del proprio atto di reclamo collegiale datato 11.2.2011 ha descritto il procuratore della convenuta come "*persona che si è sempre dimostrata e comportata nel caso che ci occupa ed in ogni occasione, dispotica, saccente, grintosa, di sola intelligenza e fonte esclusiva dello scibile umano*" per poi affermare che (pagina 19) "*la vera problematica che investe le parti del presente ricorso non è stata in effetti posta al vaglio o valutata nella giusta luce dall'adito giudice e tutto questo è avvenuto a causa dell'errata ed infondata difesa messa in atto dal procuratore della parte convenuta resistente sig.ra I. C. al fine di fuorviare e trarre in inganno l'adito giudice: caso e fattispecie che, a nostro avviso, sono previsti e puniti dall'art. 374 del codice penale*" così usando, nei confronti dell'Avv. I., espressioni sconvenienti ed offensive nonché omettendo, sempre nel rapporto con il proprio collega di serbare nei suoi confronti un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, soprattutto insinuando e paventando, con la seconda delle due frasi rubricate nel capo d'incolpazione, che il collega I. avesse potuto addirittura commettere il reato di frode processuale (*art.374 c.p.*) in danno degli assistiti di esso avvocato P.. In Pescara il 11.02.2011.

Avuta notizia dell'avvenuta apertura del procedimento disciplinare, l'incolpato ha fatto pervenire nota difensiva datata 11.7.12 nell'ambito della quale ha sostenuto che: i) le frasi di cui al capo di incolpazione non erano offensive in quanto, ove considerate nel contesto dell'atto, assumevano il significato di una strategia difensiva che, anche secondo la giurisprudenza del CNF, doveva prevalere sul presunto diritto al decoro della controparte; ii) al contrario di quanto accaduto, proprio l'avv. I. avrebbe dovuto essere sottoposto a procedimento disciplinare per le sue condotte ed azioni temerarie. All'udienza del 13.7.12 compariva solo l'esponente che confermava il contenuto del proprio esposto.

Dichiarata chiusa l'attività istruttoria il COA, con ampia e motivata decisione, ha ravvisato la sussistenza del comportamento illecito ed ha inflitto all'incolpato la sanzione della censura, anche in considerazione dei precedenti provvedimenti disciplinari inflitti all'avv. P. (15.5.08: avvertimento (definitivo); 16.2.10: avvertimento (definitivo); 9.2.2000: censura).

Agli atti è stata depositata la “scheda biografica” dell’avv. A.P. nato a, sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari, non citati nell’ambito della motivazione della decisione impugnata: n. 5/1993: censura; n. 15/2007: avvertimento; n.30/2007: assoluzione; n. 2/2009; avvertimento; n. 19/2011: censura.

La decisione, depositata il 25.10.12, è stata notificata il 6.11.12 ed è stata impugnata avanti al CNF con ricorso depositato tempestivamente il 26.11.12 da parte dell’avv. G. C. del Foro di Roma, nominato difensore dell’incolpato.

1) Il reclamo si fonda sui motivi che di seguito si sintetizzano: a) le frasi sarebbero caratterizzate da una forte connotazione polemica, ma non offensive; b) dette frasi sarebbero finalizzate alla difesa, con argomentazioni magari *ad colorandum*, per rafforzare un convincimento coerente con la tesi difensiva; c) il COA non avrebbe “colto nel segno” nel momento in cui ha ravvisato la sussistenza del 2° capo di incolpazione incentrato sull’accusa, rivolta al collega di controparte, di tenere un comportamento illecito di rilevanza penale; in realtà la frase doveva essere interpretata come una doglianza per il tentativo di sviare il giudizio dal suo corso naturale e quindi, ancora una volta come un argomento difensivo.

Le conclusioni formulate invocano la riforma integrale del provvedimento con l’assoluzione dell’incolpato per assenza di rilevanza disciplinare delle condotte ascrittegli.

DIRITTO

L’art. 20 del vecchio CDF (vigente al momento del fatto) disponeva che, indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato debba evitare di usare, negli scritti difensivi e nell’attività professionale in genere, espressioni sconvenienti od offensive, nei confronti dei colleghi, dei magistrati, delle controparti e dei terzi.

Quasi a conferma della intangibilità del principio, la norma è stata ripresa dall’art. 52 del CDF in vigore: *“L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi”*.

Sicuramente l’avvocato può utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel contrastare le decisioni impugnate, ma tale obbligo difensivo può e deve essere adempiuto senza trascendere in comportamenti non improntati a correttezza o addirittura offensivi e, come tali, che lesivi della dignità della professione.

Lo stesso legislatore sanziona l’utilizzo di espressioni sconvenienti ed offensive consentendo al giudice di disporre la cancellazione a norma dell’art. 89 c.p.c..

La consolidata giurisprudenza del CNF conferma i concetti fondamentali racchiusi nelle disposizioni citate, affermando che *“l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone. Tuttavia, il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato: soggetti nei confronti dei quali non devono essere utilizzate espressioni dirette consapevolmente ad insinuare la esistenza di condotte illecite o la violazione del fondamentale dovere di imparzialità, dovendosi mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e decoro sia con riferimento alla persona del giudicante che al suo operato e alla funzione esercitata; l’esercizio del diritto di critica non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante.”*¹

Alla luce dei principi sopra esposti, non può dubitarsi che le affermazioni dell’incolpato abbiano superato i limiti imposti dall’art. 20 CDF in vigore, nel momento in cui il difensore della controparte viene descritto come dispotico, saccente, grintoso, di sola intelligenza e fonte esclusiva dello scibile umano e come autore di atti difensivi idonei a *“fuorviare e trarre in inganno l’adito giudice: caso e fattispecie che, a nostro avviso, sono previsti e puniti dall’art. 374 del codice penale”*.

Appare evidente come le frasi utilizzate non abbiano alcun contenuto difensivo delle ragioni della parte assistita, ma mirino esclusivamente a censurare, oltre i limiti del lecito, l’attività professionale del legale di controparte.

La sanzione inflitta non è stata contestata ed appare comunque assolutamente congrua, se non addirittura mite, anche alla luce delle precedenti sanzioni inflitte all’incolpato.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

rigetta il ricorso.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma, per finalità di informazione, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2015 .

¹ CNF sent. 10.6.14 n. 85; conformi: 16.4.14 n. 47; 20.3.14 n. 31 ove si legge: *“Integra violazione dell’art. 20 CDF (divieto di espressioni sconvenienti ed offensive), ora art. 52 ncd, il comportamento dell’avvocato che accusi infondatamente la propria controparte di non gestire con correttezza e serietà un procedimento”*

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Michele Salazar

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 20 febbraio 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria